



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELL'ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione, destinatari e finalità

1. Coerentemente con la propria missione culturale ed in piena sintonia con gli attuali orientamenti del legislatore nazionale e degli Enti territoriali, l'Università degli Studi di Milano è impegnata a promuovere la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, finalizzati al benessere delle persone che appartengono alla Comunità Accademica.
2. Il presente Regolamento si inserisce tra gli interventi messi in opera dall'Università degli Studi di Milano al fine di elevare il livello di protezione della salute dei soggetti di cui al successivo comma 5 rispetto ai danni derivanti dall'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano), ai prodotti della combustione del tabacco, alle sostanze contenute nelle sigarette, ivi compresa la nicotina, nonché ai prodotti del tabacco riscaldato e ai vapori derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche.
3. Il Regolamento intende quindi ribadire l'importanza del rispetto del divieto di fumo nell'Ateneo e della vigilanza del personale preposto al rispetto del divieto medesimo, per realizzare le sottoelencate finalità:
 - prevenire la violazione del divieto in presenza di altre persone;
 - garantire un ambiente di studio e di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di salute pubblica e di salute e sicurezza sul lavoro;
 - proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
 - promuovere iniziative informative strategie e azioni di sensibilizzazione sul tema e sui danni del fumo, coinvolgendo i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo;
 - promuovere percorsi specialistici finalizzati alla valutazione del grado di dipendenze e la possibilità di accedere, per il soggetto intenzionato o motivato a smettere di fumare, a programmi diretti a disincentivare il fumo;
 - garantire ambienti di lavoro salubri, nel rispetto della persona e della legalità, favorendo scelte orientate alla tutela della salute propria e altrui.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli edifici universitari a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate a qualsiasi titolo presso altri enti.
5. Destinatari del presente decreto sono il personale universitario (docenti, ricercatori, PTAB), gli studenti, specializzandi, dottorandi, tirocinanti, il pubblico in genere, nonché tutti i soggetti terzi (utenti, fornitori, imprese e loro preposti) che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

Art. 2 - Divieto di fumo

1. Per evitare ai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 5 l'esposizione passiva di cui al comma 2 dell'art. 1, è prescritto il divieto di fumo in:

Ambienti confinati e/o interni ad un edificio sede universitaria:

- 1) atri e ingressi;
- 2) corridoi e luoghi di transito delle persone;
- 3) scale e pianerottoli;
- 4) gli spazi richiamati ai punti 1), 2) e 3) che, disgiuntamente o congiuntamente, costituiscono vie di emergenza;
- 5) aule didattiche;
- 6) laboratori di ricerca e didattici;



- 7) biblioteche e musei;
- 8) sale di lettura e locali annessi;
- 9) locali adibiti al soggiorno degli studenti;
- 10) uffici e studi in genere;
- 11) locali con sportelli al pubblico (es.: segreterie studenti, prestito libri);
- 12) sale di attesa (es.: ambulatori, laboratori di analisi);
- 13) sale riunioni;
- 14) stabulari;
- 15) servizi igienici;
- 16) spogliatoi;
- 17) cabine ascensori;
- 18) mense e bar;
- 19) punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- 20) depositi e magazzini di qualsiasi genere;
- 21) centrali tecnologiche;
- 22) archivi;
- 23) depositi libri;
- 24) balconi e terrazze;
- 25) garage e autorimesse.

Spazi pertinenziali scoperti e parzialmente coperti:

- 26) spazi pertinenziali scoperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari universitari, in prossimità di finestre, porte, lucernari o qualsiasi altra apertura o presa d'aria.
- 27) spazi parzialmente coperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari universitari, quali cortili, porticati e loggiati, atri di grandi dimensioni o di elevata percorrenza di persone.

Automezzi:

- 28) Automezzi dell'Università o comunque utilizzati per conto dell'Università.

29) Aziende Agrarie dell'Università:

Il divieto di fumo trova applicazione presso le aziende agrarie dell'Università, in relazione ai luoghi e spazi di cui ai nn. 1-28 del presente comma.

30) Residenze Universitarie:

Il divieto di fumo trova applicazione presso le residenze universitarie, in relazione ai luoghi e spazi di cui ai nn. 1-2-3-4-8-9-10-12-15-16-17-18-19-20-21-24 del presente comma.

Art. 3 – Aree riservate dove non si applica il divieto di fumo

1. Il divieto di fumo non si applica ai locali e agli spazi riservati ai fumatori di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e del D.P.C.M 23 dicembre 2003 (per i locali al chiuso). È, quindi, consentito fumare esclusivamente negli spazi all'aperto individuati nel presente Regolamento, come "aree fumatori", e come tali contrassegnati da idonea cartellonistica (indicante «AREA PER FUMATORI») dotati di arredo urbano e di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti da fumo.
2. I locali e le aree all'aperto riservati ai fumatori, devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali e gli spazi aperti per fumatori devono rispettare i requisiti strutturali e tecnici previsti dal DPCM del 23/12/2003, nonché per i locali al chiuso essere forniti di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata.



3. In particolare, i locali e le aree all'aperto riservati ai fumatori non devono rappresentare uno spazio obbligato di passaggio per i non fumatori e le altre persone, nè insistere su vie di emergenza e devono essere allestite garantendo una distanza minima adeguata tra l'area e il passaggio delle altre persone.

Art. 4 - Informazione divieto di fumo

1. L'informazione inerente il divieto di fumo è affidata all'affissione, in posizione ben visibile, di idonea cartellonistica, in posizione facilmente individuabile, posta:
 - in prossimità degli accessi alle strutture dell'Ateneo (vicino ingresso piano o guardiola se presente)
 - nei corridoi e negli atri;
 - sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori;
 - in ogni altro luogo con elevato afflusso di utenti.
2. Il cartello dovrà recare:
 - a. denominazione dell'Ateneo,
 - b. pittogramma;
 - c. la scritta "VIETATO FUMARE" e "NO SMOKING AREA"
 - d. normativa di riferimento e regolamento di applicazione nell'Ateneo;
 - e. indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
 - f. indicazione del Responsabile o nominativo del Delegato, cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, così come definiti al successivo art. 5.

Art. 5 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. I soggetti tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza sono i Responsabili di struttura, in relazione alla sede universitaria assegnata alla struttura, ovvero:
 - i Direttori di Dipartimento,
 - i Presidenti dei Comitati di Direzione,
 - i Direttori delle Scuole di Specializzazione,
 - i Direttori delle Scuole dirette a fini speciali,
 - i Direttori delle Aziende Agrarie,
 - i Direttori dei Centri di studio, di ricerca e di servizio,
 - i Dirigenti delle strutture amministrative,
 - i Responsabili di Settore,
 - i Responsabili delle Unità di Staff,
 - i Responsabili di Ufficio,
 - i Direttori di Biblioteca.

Nel caso in cui la sede universitaria preveda la compresenza di più strutture, in base al principio di effettività della vigilanza, ogni struttura sovraintende i locali e gli spazi di propria assegnazione e gestione.

Il principio di effettività di vigilanza va inteso come concreta possibilità per la struttura assegnataria di sorvegliare quegli spazi ed effettuare controlli sul rispetto del divieto.



2. I soggetti di cui al comma 1, possono individuare con atto scritto, fra il personale docente, i ricercatori e/o il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario afferente alle rispettive strutture, uno o più Delegati con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni. Ove i soggetti di cui al comma precedente non abbiano proceduto alla individuazione di un Delegato, conservano in capo a sé stessi l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione.
3. La delega di cui al precedente comma per essere valida ed efficace deve essere accettata dal soggetto Delegato per iscritto in forma libera.
4. Per i Responsabili e i Delegati incaricati di vigilare sarà organizzato un percorso formativo finalizzato all'applicazione del regolamento sotto il profilo operativo.
5. In caso di struttura dipartimentale o amministrativa che occupi un intero edificio o una porzione di edificio è preferibile nominare un Delegato che eserciti la vigilanza limitatamente ad un piano o a spazi circoscritti, al fine di garantire il principio della effettività della vigilanza. In mancanza di una delega, l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione resta in capo al Responsabile di struttura.
6. Negli spazi comuni e condivisi (quali ad esempio, atri, ingressi, cortili, porticati, loggiati) caratterizzati da un'alta frequentazione di personale interno ed esterno, deve essere individuato un soggetto che sia effettivamente in grado di esercitare l'attività di vigilanza quale il Responsabile o il Delegato della struttura più prossima alle aree interessate, ovvero, se presente, tramite uno o più referenti, il Delegato della Direzione Servizi Patrimoniali Immobiliari e Assicurativi (CASLOD) o del servizio di guardiania e portierato esterno.
7. In tutte le sedi di Ateneo gli appositi cartelli che segnalano il divieto di fumo dovranno necessariamente recare il nominativo del Responsabile della Struttura o del Delegato incaricato della sorveglianza dell'edificio o di porzione dello stesso.
8. Negli ambienti e spazi coperti da un servizio esterno di guardiania, vigilanza o portierato, qualora contrattualmente previsto, gli adempimenti relativi all'applicazione del Regolamento sono affidati al personale della società appaltatrice del servizio medesimo. Tale previsione dovrà appositamente essere inserita nei contratti che saranno sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
9. Nelle Residenze Universitarie gestite direttamente dall'Ateneo gli adempimenti relativi all'applicazione del Regolamento saranno curati dal Responsabile e/o il Delegato della struttura che si occupa della gestione.
10. Nelle Residenze Universitarie servite da un servizio esterno di gestione, gli adempimenti relativi all'applicazione della normativa e del Regolamento antifumo sono affidati alla società appaltatrice del servizio medesimo, tramite il proprio personale, non essendoci personale Universitario stabilmente impiegato. Tale previsione dovrà essere comunque richiamata nei contratti per il servizio di gestione delle Residenze Universitarie che saranno sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
11. Anche nelle Residenze universitarie potranno essere individuati spazi da dedicare ad area fumatori di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 6 - Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

1. I Responsabili di struttura ed i soggetti delegati all'applicazione del divieto di fumo, nei casi di violazione del divieto, procedono all'accertamento delle infrazioni, contestano immediatamente al trasgressore la violazione e, previa identificazione dello stesso tramite documento di identità, redigono in triplice copia il relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione e resa disponibile sul portale dell'Ateneo. Ove il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità o di collaborare, il Responsabile o il Delegato redigerà processo verbale contenente la descrizione e gli estremi dell'accaduto da tenere agli atti, trasmettendone copia per ogni eventuale determinazione conseguente circa il fatto segnalato ai competenti Uffici (Avvocatura e Servizio Prevenzione e Protezione).
2. Il Responsabile, anche tramite il suo Delegato, che ha accertato l'infrazione, trasmette il verbale di contestazione alla Prefettura territorialmente competente, che provvede all'irrogazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

della sanzione pecuniaria nei confronti del trasgressore. Il modello da utilizzare è allegato al Regolamento e pubblicato sul sito web d'Ateneo insieme allo stesso.

3. Al personale verbalizzante è vietata la riscossione diretta della sanzione pecuniaria.

Art. 7 - Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni.
3. A norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
4. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi e ricorsi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto di Milano o quello territorialmente competente rispetto al luogo di irrogazione della sanzione.
5. L'infrazione al divieto di fumo a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, potrà essere valutata anche in base ad ogni altra norma in vigore che sanzioni il comportamento vietato.
6. L'infrazione del divieto di fumo commessa da studenti dell'Ateneo è sanzionabile anche in base alle norme del Regolamento Generale e del Codice Etico dell'Università.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel portale d'Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.